

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI  
DEHORS E DI ELEMENTI DI ARREDO SU SUOLO PUBBLICO O SUOLO  
PRIVATO DI USO PUBBLICO A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 22/05/2026

## INDICE

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Oggetto e definizioni
- Articolo 3 - Suddivisione del territorio in aree urbane
- Articolo 4 - Elementi e tipologie di dehors
- Articolo 5 - Tipologie di occupazione
- Articolo 6 - Occupazione con soli elementi mobili di arredo
- Articolo 7 - Criteri e prescrizioni di carattere generale per l'installazione
- Articolo 8 - Caratteristiche generali dei "dehors"
- Articolo 9 - Modalità di presentazione dell'istanza per l'installazione
- Articolo 10 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione
- Articolo 11 - Proroga e rinnovo della concessione/autorizzazione
- Articolo 12 - Obblighi del Concessionario
- Articolo 13 - Manutenzione delle strutture e dell'area occupata
- Articolo 14 - Revoca, sospensione e decadenza della concessione/autorizzazione
- Articolo 15 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private
- Articolo 16 - Canone di concessione e tassa di occupazione
- Articolo 17 - Occupazione abusiva
- Articolo 18 - Sanzioni
- Articolo 19 - Entrata in vigore e abrogazione di norme.
- Articolo 20 - Disposizioni transitorie e finali

Allegati:

Tav.1 - Individuazione delle aree urbane

## **Articolo 1**

### **Finalità**

1. Il Comune di Salice Salentino riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture permanenti e/o temporanee connesse a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato del settore alimentare, panificatori, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano l'aspetto dell'igiene, dell'ordine, la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico. A tale scopo, si è ritenuto di salvaguardare la percezione visiva di particolari zone di pregio della città storica, la funzione dello spazio urbano, nonché dei singoli edifici di interesse storico monumentale, predisponendo appositi schemi di modello.

## **Articolo 2**

### **Oggetto e definizioni**

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico, privato gravato di servitù di uso pubblico o privato antistante al suolo pubblico, mediante elementi di arredo tipo "dehors", annessi a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esercizi di vicinato del settore alimentare, panificatori.
2. Per dehors, chiosco, gazebo o strutture similari (di seguito definiti "dehors") si intende l'insieme degli elementi fissi e/o mobili collocati in modo funzionale ed armonico sugli spazi di cui all'art. 1, che costituiscono area o superficie per il ristoro all'aperto, annessi a un locale di pubblico esercizio di somministrazione, esercizi di vicinato del settore alimentare, panificatori, destinati esclusivamente al consumo di alimenti e/o bevande.
3. Per dehors stagionale si intende la struttura installata per un periodo non superiore ai 180 giorni continuativi nel corso dell'anno solare calcolati del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
4. Per dehors permanente si intende la struttura installata per un periodo complessivo superiore a 180 giorni e inferiore a 5 anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
5. Sono legittimati a presentare al Comune istanza di occupazione di suolo pubblico mediante dehor, chioschi, gazebo o strutture similari i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli esercizi di vicinato del settore alimentare e le attività di panificazione, questi ultimi per il consumo sul posto e senza servizio assistito.

## **Articolo 3**

### **Suddivisione del territorio in aree urbane**

1. Il territorio comunale è stato suddiviso in due aree urbane per ognuna delle quali sono stabilite le varie tipologie di occupazione di suolo pubblico. Le due aree urbane risultano così individuate:

- **AREA 1** costituita dalla parte del centro storico del Comune (zona A)
- **AREA 2** contesto urbano esterno all'Area 1.

#### **Articolo 4**

##### **Elementi e tipologie di dehors**

1. Gli elementi costitutivi dei dehors sono classificati nei termini di seguito elencati:

a) **arredi di base**: tavoli e arredi coordinati e idonei alla seduta, in materiale metallico, in legno o ecocompatibile, i cui modelli dovranno essere illustrati nella richiesta.

b) **strutture accessorie**:

- **pavimentazioni/pedane**: l'uso potrà essere consentito se la superficie di appoggio è disconnessa, con particolare pendenza del suolo (pendenza variabile da un minimo dell'1% ad un massimo del 10%), presenza di elementi incompatibili (chiusini, pozzetti), quando devono funzionare da raccordo tra marciapiede e carreggiata stradale in caso di occupazione mista (marciapiede – carreggiata stradale). Tali pedane, eventualmente sorrette da supporti regolabili e con zoccolatura perimetrale di chiusura, dovranno essere realizzate in doghe di legno impregnato accostate tra di loro a formare una superficie continua. La dimensione dovrà corrispondere a quella dell'occupazione. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

- **elementi di delimitazione** di carattere semplice e lineare, che potranno essere costituiti da balaustre in legno (naturale o bianco) o ferro verniciato di colore bianco con elementi tubolari e corrimano superiore di altezza massima di m 1,20, da paraventi in vetro trasparente e struttura metallica di altezza massima di m 1,20, oppure da fioriere in legno, in cotto, in pietra di Cursi ove saranno piantumate essenze con effetto siepe di tipo autocno di altezza massima di m 1,20.

Nelle aree in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., nonché nell'Area 1, è consentita la delimitazione solo con balaustre. Nell'Area 2, relativamente alle strutture di copertura costituite da pergole o gazebo, gli elementi di delimitazione potranno avere un'altezza massima di m. 2,50.

- **cestini, stufe ed elementi di arredo**: le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nella richiesta mediante apposite foto e modelli. In particolare i corpi illuminanti dovranno emettere luci con tonalità calde, a risparmio energetico, avere decorazione contenuta e integrata con gli arredi e gli elementi di delimitazioni prescelti. Le stufe dovranno essere del tipo a lampade scaldanti. Non sono consentiti i cosiddetti "funghi riscaldanti" a fiamma libera. Sono invece consentiti i funghi con alimentazione a gas GPL con riscaldatore a raggi infrarossi ad alta efficienza. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

c) **strutture complementari di copertura e/o riparo**:

- **ombrelloni**: elementi eventualmente accostabili ad ottenere occupazioni di dimensioni variabili, realizzati in tela antipioggia di colore bianco o corda (limitatamente all'Area 1, mentre nell'Area 2 di colore consono al fabbricato prospiciente), del tipo a palo centrale o a supporto laterale in legno o in ferro,

appoggiati a terra con piastre opportunamente zavorrate, di disegno semplice, coordinati per finiture e materiali agli elementi dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

- tende a sbraccio con struttura in materiale metallico realizzati in tela antipioggia di colore bianco o corda (limitatamente all'Area 1, mentre nell'Area 2 di colore consono al fabbricato prospiciente), coordinati per finiture e materiali agli elementi dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale, ad esclusione delle zone in prossimità di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

- pergole in lamelle di legno o in ferro o in materiale ecocompatibile, verniciate di colore bianco o grigio micato, eventualmente sormontate da teli antipioggia di colore bianco o corda (limitatamente all'Area 1, mentre nell'Area 2 di colore consono al fabbricato prospiciente), ovvero orientabili con comando motorizzato che consente di regolare la quantità di luce fino alla chiusura completa tramite guarnizioni che permettano la protezione dalla pioggia, di forma regolare eventualmente accostabili ad ottenere dehors di dimensioni variabili, appoggiate a terra con piastre opportunamente dimensionate e zavorrate. Tali elementi potranno essere utilizzati nell'Area 2, ad esclusione delle aree in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

- gazebo modulari con strutture di sostegno in legno o in ferro o in materiale ecocompatibile, verniciati di colore bianco o grigio micato, sormontati da teli antipioggia di colore bianco o corda (limitatamente all'Area 1, mentre nell'Area 2 di colore consono al fabbricato prospiciente), di forma regolare eventualmente accostabili ad ottenere dehors di dimensioni variabili, di disegno semplice e coordinati per finiture e materiali in modo da integrarsi agli elementi dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati nell'Area 2, ad esclusione delle aree in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

## **Articolo 5**

### **Tipologie di occupazione**

#### **1. OCCUPAZIONE CON DEHORS SEMPLICE DI TIPO APERTA**

**Occupazione temporanea per una durata massima di 180 giorni continuativi nell'anno solare, caratterizzata da disposizione di tavoli e sedie, elementi di delimitazione, e elementi di copertura costituiti da ombrelloni o tende a sbraccio Ubicazione Aree 1, 2**

#### **Caratteristiche**

##### **Elementi di delimitazione su 2 o 3 lati:**

- balaustre di carattere semplice e lineare in legno (naturale o bianco) o ferro verniciato di colore bianco o grigio micato con elementi tubolari e corrimano superiore di altezza massima di m 1,20;

- paraventi in vetro trasparente e struttura metallica di altezza massima di m 1,20;

- fioriere in legno, in cotto, in pietra di Cursi ove potranno essere piantumate essenze con effetto siepe di altezza massima di m 1,20.

Nell'Area 1 (a tutela delle visuali significative), è consentita la delimitazione solo con balaustre.

**Elementi di livellamento:**

- pavimentazione/pedane realizzate in doghe di legno impregnato accostate tra di loro a formare una superficie continua, eventualmente sorrette da supporti regolabili e con zoccolatura perimetrale di chiusura.

L'uso potrà essere consentito l'uso potrà essere consentito se la superficie di appoggio è disconnessa, con particolare pendenza del suolo (pendenza variabile da un minimo dell'1% ad un massimo del 10%), presenza di elementi incompatibili (chiusini, pozzetti), quando devono funzionare da raccordo tra marciapiede e carreggiata stradale in caso di occupazione mista (marciapiede – carreggiata stradale). Tali pedane, eventualmente sorrette da supporti regolabili e con zoccolatura perimetrale di chiusura, dovranno essere realizzate in doghe di legno impregnato accostate tra di loro a formare una superficie continua. La dimensione dovrà corrispondere a quella dell'occupazione. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

**Elementi di copertura:**

- ombrelloni: elementi eventualmente accostabili ad ottenere occupazioni di dimensioni variabili, realizzati in tela antipioggia di colore bianco o corda (limitatamente all'Area 1, mentre nell'Area 2 di colore consono al fabbricato prospiciente), del tipo a palo centrale o a supporto laterale in legno o in ferro, appoggiati a terra con piastre opportunamente zavorrate, di disegno semplice, coordinati per finiture e materiali agli elementi dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

- tende a sbraccio con struttura in materiale metallico realizzati in tela antipioggia di colore bianco o corda (limitatamente all'Area 1, mentre nell'Area 2 di colore consono al fabbricato prospiciente), coordinati per finiture e materiali agli elementi dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale, ad esclusione delle zone in prossimità di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

**Arredi e accessori:**

- tavoli e sedie coordinati e idonei alla seduta, in materiale metallico, in legno o ecocompatibile, i cui modelli dovranno essere illustrati nella richiesta;

- stufe ed elementi di illuminazione: le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nella richiesta mediante apposite foto e modelli. I corpi illuminanti dovranno emettere luci con tonalità calde, avere decorazione contenuta e integrata con gli arredi e gli elementi di delimitazioni prescelti. Le stufe dovranno essere del tipo a lampade scaldanti. Non sono consentiti i cosiddetti “funghi riscaldanti” a fiamma libera. Sono invece consentiti i funghi con alimentazione a gas GPL con riscaldatore

a raggi infrarossi ad alta efficienza. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

Non è consentita l'aggiunta all'esterno di volumi tecnici (es. per impianti di condizionamento e/o riscaldamento) che ne alterino la forma o ne modifichino l'ingombro

## **2. OCCUPAZIONE CON DEHORS SEMPLICE DI TIPO SEMIAPERTA**

**Occupazione temporanea per una durata massima di 180 giorni continuativi nell'anno solare, caratterizzata da disposizione di tavoli e sedie, elementi di delimitazione, e elementi di copertura costituiti da ombrelloni o tende a sbraccio Ubicazione Area 2**

### **Caratteristiche**

#### **Elementi di delimitazione su 2, 3 o 4 lati:**

- balaustre di carattere semplice e lineare in legno (naturale o bianco) o ferro verniciato di colore bianco o grigio, con elementi tubolari e corrimano superiore di altezza massima di m 1,20;
- paraventi in vetro trasparente e struttura metallica di altezza massima di m 1,20;
- fioriere in legno, in cotto, in pietra di Corsi ove potranno essere piantumate essenze con effetto siepe di altezza massima di m 1,20.

Nelle aree in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., è consentita la delimitazione solo con balaustre su due lati.

#### **Elementi di livellamento:**

- pavimentazione/pedane realizzate in doghe di legno impregnato accostate tra di loro a formare una superficie continua, eventualmente sorrette da supporti regolabili e con zoccolatura perimetrale di chiusura.

L'uso potrà essere consentito se la superficie di appoggio è disconnessa, con particolare pendenza del suolo (pendenza variabile da un minimo dell'1% ad un massimo del 10%), presenza di elementi incompatibili (chiusini, pozzetti), quando devono funzionare da raccordo tra marciapiede e carreggiata stradale in caso di occupazione mista (marciapiede – carreggiata stradale). Tali pedane, eventualmente sorrette da supporti regolabili e con zoccolatura perimetrale di chiusura, dovranno essere realizzate in doghe di legno impregnato accostate tra di loro a formare una superficie continua. La dimensione dovrà corrispondere a quella dell'occupazione. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

#### **Elementi di copertura:**

- ombrelloni: elementi eventualmente accostabili ad ottenere occupazioni di dimensioni variabili, realizzati in tela antipioggia di colore bianco o corda, del tipo a palo centrale o a supporto laterale, appoggiati a terra con piastre opportunamente zavorrate, di disegno semplice, coordinati per finiture e materiali agli elementi di dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale.
- tende a sbraccio con struttura in materiale metallico realizzati in tela antipioggia di colore bianco o corda, coordinati per finiture e materiali agli elementi dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è

stato suddiviso il territorio comunale, ad esclusione delle zone in prossimità di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

**Arredi e accessori:**

- tavoli e sedie coordinati e idonei alla seduta, in materiale metallico, in legno o ecocompatibile, i cui modelli dovranno essere illustrati nella richiesta;
- stufe ed elementi di illuminazione: le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nella richiesta mediante apposite foto e modelli. I corpi illuminanti dovranno emettere luci con tonalità calde, avere decorazione contenuta e integrata con gli arredi e gli elementi di delimitazioni prescelti. Le stufe dovranno essere del tipo a lampade scaldanti. Non sono consentiti i cosiddetti “funghi riscaldanti” a fiamma libera. Sono invece consentiti i funghi con alimentazione a gas GPL con riscaldatore a raggi infrarossi ad alta efficienza. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

**3. DEHORS PARZIALMENTE CHIUSO**

**Occupazione temporanea per una durata massima di sei mesi continuativi nell'anno solare, ovvero permanente per una durata massima di cinque anni, caratterizzata da una struttura costituita da elementi di copertura, elementi di delimitazione, disposizione di tavoli e sedie Ubicazione Area 2**

**Caratteristiche**

**Elementi di delimitazione:**

- balaustre di carattere semplice e lineare in legno (naturale o bianco) o ferro verniciato di colore bianco o grigio micato con elementi tubolari e corrimano superiore di altezza massima di m 1,60;
- paraventi in vetro trasparente e struttura metallica di altezza massima di m 1,60;
- fioriere in legno, in cotto, in pietra di Cursi degli stessi colori previsti per le balaustre, ove potranno essere piantumate essenze con effetto siepe di altezza massima di m 1,60.

**Elementi di livellamento:**

- pavimentazione/pedane realizzate in doghe di legno impregnato accostate tra di loro a formare una superficie continua, eventualmente sorrette da supporti regolabili e con zoccolatura perimetrale di chiusura.

L'uso potrà essere consentito l'uso potrà essere consentito se la superficie di appoggio è disconnessa, con particolare pendenza del suolo (pendenza variabile da un minimo dell'1% ad un massimo del 10%), presenza di elementi incompatibili (chiusini, pozzetti), quando devono funzionare da raccordo tra marciapiede e carreggiata stradale in caso di occupazione mista (marciapiede – carreggiata stradale). Tali pedane, eventualmente sorrette da supporti regolabili e con zoccolatura perimetrale di chiusura, dovranno essere realizzate in doghe di legno impregnato accostate tra di loro a formare una superficie continua. La dimensione dovrà corrispondere a quella dell'occupazione. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

**Elementi di copertura:**

- ombrelloni: elementi eventualmente accostabili ad ottenere occupazioni di dimensioni variabili, realizzati in tela antipioggia di colore bianco o corda o consono al fabbricato prospiciente, del tipo a palo centrale o a supporto laterale, appoggiati a terra con piastre opportunamente zavorrate, di disegno semplice, coordinati per finiture e materiali agli elementi dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana.

- tende a sbraccio con struttura in materiale metallico realizzati in tela antipioggia di colore bianco o corda o consono al fabbricato prospiciente, coordinati per finiture e materiali agli elementi dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana, ad esclusione delle zone in prossimità di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

- pergole in lamelle di legno (naturale o bianco) o in ferro o in materiale ecocompatibile, verniciato di colore bianco o grigio micato, eventualmente sormontate da teli antipioggia di colore bianco o corda o consono al fabbricato prospiciente, ovvero orientabili con comando motorizzato che consente di regolare la quantità di luce fino alla chiusura completa tramite guarnizioni che permettano la protezione dalla pioggia, di forma regolare eventualmente accostabili ad ottenere dehors di dimensioni variabili, appoggiate a terra con piastre opportunamente dimensionate e zavorrate. Tali elementi potranno essere utilizzati nell'Area 2 ad esclusione delle aree in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

- gazebo modulari con strutture in legno o ferro o in materiale ecocompatibile, verniciato di colore bianco o grigio micato, sormontati da teli antipioggia di colore bianco o corda o consono al fabbricato prospiciente, di forma regolare eventualmente accostabili ad ottenere dehors di dimensioni variabili, di disegno semplice e coordinati per finiture e materiali in modo da integrarsi agli elementi dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati nell'Area 2, ad esclusione delle aree in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

#### **Arredi e accessori:**

- tavoli e sedie coordinati e idonei alla seduta, in materiale metallico, in legno o ecocompatibile, i cui modelli dovranno essere illustrati nella richiesta;

- stufe ed elementi di illuminazione: le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nella richiesta mediante apposite foto e modelli. I corpi illuminanti dovranno emettere luci con tonalità calde, avere decorazione contenuta e integrata con gli arredi e gli elementi di delimitazioni prescelti. Le stufe dovranno essere del tipo a lampade scaldanti. Non sono consentiti i cosiddetti "funghi riscaldanti" a fiamma libera. Sono invece consentiti i funghi con alimentazione a gas GPL con riscaldatore a raggi infrarossi ad alta efficienza. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

#### **4. DEHORS A STRUTTURA DEFINITA**

**Occupazione temporanea per una durata massima di sei mesi continuativi nell'anno solare, ovvero permanente per una durata massima di cinque anni, caratterizzata da una struttura costituita da elementi di copertura pergole o gazebo, elementi di delimitazione, disposizione di tavoli e sedie Ubicazione Area 2**

### **Caratteristiche**

#### **Elementi di delimitazione:**

- balaustre di carattere semplice e lineare in legno (naturale o bianco) o ferro verniciato di colore bianco o grigio micato, con elementi tubolari e corrimano superiore di altezza massima di m 2,20;
- paraventi in vetro trasparente e struttura metallica di altezza massima di m 2,20;
- fioriere in legno, in cotto, in pietra di Corsi ove potranno essere piantumate essenze con effetto siepe di altezza massima di m 1,20.

#### **Elementi di livellamento:**

- pavimentazione/pedane realizzate in doghe di legno impregnato accostate tra di loro a formare una superficie continua, eventualmente sorrette da supporti regolabili e con zoccolatura perimetrale di chiusura.

L'uso potrà essere consentito l'uso potrà essere consentito se la superficie di appoggio è disconnessa, con particolare pendenza del suolo (pendenza variabile da un minimo dell'1% ad un massimo del 10%), presenza di elementi incompatibili (chiusini, pozzetti), quando devono funzionare da raccordo tra marciapiede e carreggiata stradale in caso di occupazione mista (marciapiede – carreggiata stradale). Tali pedane, eventualmente sorrette da supporti regolabili e con zoccolatura perimetrale di chiusura, dovranno essere realizzate in doghe di legno impregnato accostate tra di loro a formare una superficie continua. La dimensione dovrà corrispondere a quella dell'occupazione. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

#### **Elementi di copertura:**

- pergole in lamelle di legno (naturale o bianco) o in ferro o in materiale ecocompatibile verniciato di colore bianco o grigio micato, eventualmente sormontate da teli antipioggia di colore consono al fabbricato prospiciente, ovvero orientabili con comando motorizzato che consente di regolare la quantità di luce fino alla chiusura completa tramite guarnizioni che permettano la protezione dalla pioggia, di forma regolare eventualmente accostabili ad ottenere dehors di dimensioni variabili, appoggiate a terra con piastre opportunamente dimensionate e zavorrate. Tali elementi potranno essere utilizzati nell'Area 2, ad esclusione delle aree in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..
- gazebo modulari con strutture di sostegno in legno (naturale o bianco) o in ferro o in materiale ecocompatibile verniciato di colore bianco o grigio micato, sormontati da teli antipioggia di colore consono al fabbricato prospiciente, di forma regolare eventualmente accostabili ad ottenere dehors di dimensioni variabili, di disegno semplice e coordinati per finiture e materiali in modo da integrarsi agli elementi di dell'intera struttura. Tali elementi potranno essere utilizzati nell'Area 2, ad esclusione

delle aree in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

**Arredi e accessori:**

- tavoli e sedie coordinati e idonei alla seduta, in materiale metallico, in legno o ecocompatibile, i cui modelli dovranno essere illustrati nella richiesta;
- stufe ed elementi di illuminazione: le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nella richiesta mediante apposite foto e modelli. I corpi illuminanti dovranno emettere luci con tonalità calde, avere decorazione contenuta e integrata con gli arredi e gli elementi di delimitazioni prescelti. Le stufe dovranno essere del tipo a lampade scaldanti. Non sono consentiti i cosiddetti “funghi riscaldanti” a fiamma libera. Sono invece consentiti i funghi con alimentazione a gas GPL con riscaldatore a raggi infrarossi ad alta efficienza. Tali elementi potranno essere utilizzati in qualsiasi area urbana in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

**Articolo 6**

**Occupazione con soli elementi mobili di arredo**

1. L'occupazione del suolo pubblico effettuata tramite la collocazione di elementi mobili di arredo (tavolini, panche e sedie), posti in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors e può essere oggetto di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico solo a carattere temporaneo. E' consentita, nel limite del 100% della superficie lorda dell'esercizio, unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il posizionamento degli elementi di arredo senza causare intralcio al passaggio veicolare o pedonale.
2. Qualora il fronte dell'esercizio non consenta il posizionamento degli elementi in adiacenza al filo fabbricato dei locali e l'occupazione sia richiesta anche in spazi limitrofi (quali aree antistanti esercizi adiacenti, in corrispondenza di finestre o altri punti luce, davanti ad altri ingressi privati, ecc.) il rilascio del titolo di concessione è subordinato alla produzione dell'assenso scritto dei soggetti a vario titolo interessati (quali i titolari degli esercizi contigui, il proprietario dell'immobile adiacente, l'amministrazione dello stabile, ecc.).
3. Tale occupazione è soggetta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e al rispetto della normativa igienico-sanitaria. Tale tipo di occupazione, realizzabile soltanto negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita autorizzazione rilasciata previa verifica della sussistenza delle condizioni di viabilità e circolazione pedonale da parte del competente settore di Polizia Municipale. E' facoltà del Comune vietare l'utilizzo di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è chiesta l'autorizzazione.

**Articolo 7**

**Criteri e prescrizioni di carattere generale per l'installazione**

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore contiguità possibile all'esercizio. Non è possibile installare dehors qualora il raggiungimento dell'ingresso

all'esercizio prevede l'attraversamento di strade a intenso traffico veicolare e comunque valutabili dalla Polizia Locale.

2. L'installazione di un dehors sul fronte principale di un esercizio posizionato nelle Aree 1 deve prevedere, nei confronti di un dehors di un esercizio contiguo, un distacco pari almeno a m. 2,00.

L'installazione di un dehors sul fronte principale di un esercizio posizionato nell'Area 2 può porsi in continuità con un dehors di un esercizio contiguo, a condizione che il fronte complessivo sia inferiore a m. 10,00. Oltre tale misura è necessario mantenere un distacco pari almeno a m. 2,00.

3. Qualora il fronte dell'esercizio non consenta la realizzazione di un dehors di adeguate dimensioni e l'occupazione sia richiesta anche in spazi limitrofi (quali aree antistanti esercizi adiacenti, in corrispondenza di finestre o altri punti luce, davanti ad ingressi privati, condominiali, ecc.) il rilascio del titolo di concessione è subordinato alla produzione dell'assenso scritto dei soggetti a vario titolo interessati (quali i titolari degli esercizi contigui, il proprietario dell'immobile, l'amministrazione dello stabile, ecc.).

4. E' inibita del tutto la possibilità di fissare elementi complementari di copertura e riparo del dehors sulle facciate di edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

5. La realizzazione dei dehors deve rispondere ai seguenti criteri:

a) adottare tipologie di manufatti di copertura ed elementi di arredo (delimitazioni, tavoli, sedute, ecc.) che minimizzino il loro impatto, che siano compatibili con il contesto urbano e che siano in armonia con i caratteri edilizi ed architettonici degli edifici circostanti. In particolare, deve essere salvaguardata l'unitarietà morfologica e tipologica del Centro Storico con colori e toni in armonia con il contesto architettonico e l'arredo urbano pubblico, in osservanza delle N.T.A del vigente Piano di Recupero del Centro Antico, ove esistente. Laddove possibile, i dehors non dovranno essere disposti a contatto delle cortine murarie degli edifici, ma piuttosto collocati ad una distanza dalle stesse non inferiore a m 1,20;

b) non interferire o essere di ostacolo alla libera circolazione veicolare e pedonale garantendo:

- adeguata accessibilità al transito dei servizi di sicurezza e di emergenza e del carico/scarico merci, con fasce di percorrenza carrabile non inferiori a 3,00 mt, fatti salvi i casi di Aree Pedonali Urbane (A.P.U.);
- continuità alla libera circolazione pedonale, evitando a quest'ultima, quale utenza debole della strada, percorsi tortuosi che possano pregiudicare la sicurezza stessa dei pedoni;

c) evitare l'occultamento totale o parziale della segnaletica stradale, della toponomastica, delle targhe o lapidi commemorative, delle tabelle d'informazione turistica, degli idranti al servizio di Vigili del Fuoco e pozzetti o tombini d'ispezione;

d) in prossimità delle intersezioni stradali non essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

e) in corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche per traffico veicolare e/o pedonale;

- f) l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici, le piste ciclabili ed i percorsi ciclopedonali;
- g) la distanza laterale dai passi carrabili non deve essere inferiore a mt. 1,50;
- h) se l'occupazione interessa una parte della carreggiata, dovrà essere installata adeguata segnalazione;
- i) per i dehors da installare nell'ambito del centro antico in base al Piano di Recupero Comunale e nelle eventuali A.P.U., deve essere lasciato uno spazio per la circolazione dei pedoni pari a mt. 1,20;
- j) nelle aree destinate a parcheggi, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata o meno al pagamento di una somma, l'occupazione è limitata a un massimo di metri 2 x 10 senza invasione delle corsie di marcia o manovra;
- k) l'illuminazione dei dehors deve essere realizzata preferibilmente con lampade a risparmio energetico, a luce calda e comunque predisposta in modo tale da contenere l'inquinamento luminoso e da non arrecare fenomeni di abbagliamento ai conducenti dei veicoli in transito;
- l) l'occupazione di ingombro del dehors, ad eccezione delle realizzazioni su spazi privati antistanti il luogo pubblico, non può eccedere una superficie pari a quella interna del locale annesso, esclusi i locali di servizio, wc e depositi. In ogni caso detta superficie non può superare la misura massima di mq. 40. Tale superficie massima può essere aumentata di un ulteriore 50% qualora il dehors venga installato su area pedonale;
- m) tutti i dehors di qualsiasi tipologia ammissibile essi siano, non potranno presentare altezza massima dal suolo superiore a mt. 3,00;
- n) il percorso pedonale deve essere assicurato lungo gli edifici per una larghezza di almeno m. 1,20; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il traffico pedonale possa comunque avvenire lungo percorsi adiacenti e alternativi, da valutare in sede di esame dell'istanza.
- o) Non è ammessa la realizzazione di dehors:
1. su spazi su cui prospettano chiese e/o edifici ecclesiastici;
  2. su sede stradale soggetta a divieto di sosta, fatte salve le zone a traffico limitato e le aree pedonali urbane senza che ciò inibisca il transito dei mezzi autorizzati;
  3. su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi pubblici di trasporto;
  4. su aree attrezzate a verde pubblico, se non in spazi di sosta e ricreazione adeguatamente pavimentati e specificamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
- p) i dehors devono essere realizzati in conformità alle normative sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile delle competenti strutture comunali.
- q) tutti gli elementi che costituiscono il dehors non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi tramite zavorrature. Eventuali fissaggi a terra sono consentiti solo su pavimentazioni non di

pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura.

r) a installazione ultimata e ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione il titolare deve presentare al Servizio Suap la prescritta S.C.I.A. ex L.R. 24/2015, corredata della prescritta Notifica Sanitaria necessaria per l'ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande del pubblico esercizio.

## **Articolo 8**

### **Caratteristiche generali dei “dehors”**

1. Su tutto il territorio comunale i dehors devono essere realizzati in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo è condizione essenziale per il rilascio del titolo per l'installazione dei dehors e strutture similari.

2. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per resistere alle azioni degli agenti atmosferici al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata.

3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture costituenti i dehors devono essere smontabili o facilmente rimovibili.

4. Tutte le strutture devono essere sottoposte a manutenzione periodica, a esclusiva cura e responsabilità del titolare della concessione. Qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche tali da garantirne il decoro e la sicurezza degli spazi, l'ufficio comunale competente ordina l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla sua presenza è a carico del titolare della concessione/occupazione.

5. Qualsiasi elemento di arredo o oggetto decorativo o pertinenziale deve comunque essere collocato all'interno dell'area concessa.

6. È assolutamente vietata qualsiasi forma di pubblicità sui dehors ed elementi pertinenziali, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico e per il logo identificativo del locale che può essere riportato sugli elementi di arredo.

7. Per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti riscaldanti amovibili composti da stufe a fungo e/o lampade scaldanti, certificati secondo norme UE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, collocabili in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti, ed esclusivamente in spazi ben aerati. Non sono consentiti i cosiddetti “funghi riscaldanti” a fiamma libera. Sono invece consentiti i funghi con alimentazione a gas GPL con riscaldatore a raggi infrarossi ad alta efficienza

8. Gli elementi di riscaldamento, stufe a fungo e/o lampade scaldanti, devono essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme e non contrastare con l'ambiente circostante. A integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche, e non arrechi danno o intralcio ai pedoni ed ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere realizzato e certificato da tecnico abilitato, in conformità con le vigenti norme. Eventuali punti luce a parete esterna dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, in armonia con le eventuali luci esistenti sulla facciata dell'immobile.

9. Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la normativa vigente, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi".

## **Articolo 9**

### **Modalità di presentazione dell'istanza per l'installazione di dehors**

1. Il titolare di un'attività di cui all'art.1 c.5 del presente Regolamento che intenda installare un dehors e strutture similari deve richiedere ed ottenere dal SUAP il provvedimento unico autorizzativo ex dpr 160/10 e ss.mm.ii. secondo il modello regionale approvato, previa acquisizione a cura del medesimo ufficio di:

- richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico a titolo oneroso per i dehors stagionali, oppure di concessione a titolo oneroso per i dehors permanenti;
- parere dell'Ufficio Tecnico, della Polizia Locale;
- adempimenti in materia di costruzione sismiche ex artt. 93 e succ. dpr 380/01 e ss.mm.ii., ovvero adempimenti di cui alla DGR 1309/2010.

2. Nella domanda deve essere riportata:

- a) l'ubicazione dell'esercizio per il quale è richiesto il dehors;
- b) il periodo per il quale si richiede la concessione/occupazione del suolo pubblico;
- c) l'attestazione di possesso di titolo autorizzatorio o equipollente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) una planimetria dell'area pubblica, quotata e redatta in scala 1:200 o 1:500 esteso al contesto che evidenzia eventuali criticità presenti (impianti semafori, passi carrabili, ecc.);
- f) una planimetria in scala 1:50 con l'indicazione della superficie totale (espressa in metri quadrati) relativa sia all'occupazione di suolo pubblico sia al locale interno sede dell'attività, con la disposizione degli elementi nello spazio da occuparsi;
- g) una relazione tecnica recante la descrizione dettagliata di tutti gli elementi e le strutture (arredi base, strutture accessorie e strutture complementari di copertura) con le quali s'intende occupare il suolo pubblico, allegando anche una o più fotografie del contesto ambientale, dello stato di fatto dell'area e dell'esercizio commerciale e dépliant illustrativi a colori dei singoli componenti del dehors, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, evidenziando il rapporto massimo assentibile fra la superficie interna del locale e quella oggetto di occupazione di suolo pubblico;
- h) in caso d'installazione di elementi elettrici e di riscaldamento dovrà essere presentata:
  - dichiarazione di conformità degli impianti redatta ai sensi della normativa vigente, da tecnico abilitato (installatore);

- atto di omologazione dei materiali (tessuti, ecc.) costituenti gli arredi e le attrezzature delle strutture chiuse, in tutto o in parte, ai fini della prevenzione incendi a norma delle vigenti disposizioni in materia;

i) il nulla osta del proprietario, dell'amministratore dell'immobile o dei soggetti a vario titolo interessati ove richiesto nei casi di cui all'articolo 7 del presente regolamento;

j) polizza RCT per responsabilità civile verso terzi, a tutela dei danni arrecati al patrimonio culturale o a privati, con un massimale pari a € 500.000,00.

3. L'ufficio competente sottopone l'istanza alla valutazione tecnica degli uffici comunali a vario titolo competenti ed acquisisce i loro atti di assenso nonché quelli delle altre Amministrazioni o Enti a vario titolo coinvolti, ivi compresi quelli preposti alla tutela ambientale paesaggistico- territoriale, del patrimonio storicoartistico o tutela della salute e della pubblica incolumità, anche mediante indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.

5. Accertato il rispetto del presente regolamento e delle diverse disposizioni vigenti in materia, l'Amministrazione rilascia apposita autorizzazione.

## **Articolo 10**

### **Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione/autorizzazione devono sempre essere indicati:

a) la data di inizio e di scadenza;

b) le dimensioni dello spazio concesso;

c) le condizioni e/o prescrizioni alle quali il Comune subordina la concessione/occupazione;

d) l'avvenuto pagamento della tassa/canone di concessione prima del ritiro della concessione/autorizzazione.

2. L'atto di concessione/autorizzazione è adeguato alle disposizioni di cui agli artt. 21 e 106 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

3. La concessione/autorizzazione è sempre accordata:

a) fatti salvi i diritti dei terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare a tutti i danni eventualmente arrecati, nonché di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le concessioni/autorizzazioni sono strettamente personali.

5. In caso di trasferimento o di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività, si applicano le disposizioni vigenti in materia e il nuovo concessionario è tenuto a comunicare al Servizio SUAP la variazione di titolarità dell'esercizio.

6. Alla scadenza della concessione/occupazione non permanente le strutture poste sul plateatico devono essere interamente e totalmente rimosse, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1, ed il concessionario deve eseguire a propria cura e spese tutti i

lavori necessari per il ripristino dell'area nei termini e secondo le modalità stabilite dagli uffici competenti.

## **Articolo 11**

### **Proroga e rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Per i dehors stagionali, il titolare, alla scadenza del termine, è tenuto a procedere alla rimozione del manufatto prima di presentare eventuale nuova istanza di occupazione, fatta salva eventuale istanza di trasformazione da occupazione temporanea a concessione permanente di suolo. La nuova autorizzazione non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dall'avvenuta effettiva rimozione della struttura. In ogni caso, per le occupazioni temporanee è consentita, se richiesta, una sola proroga dell'occupazione temporanea e comunque nel limite di ulteriori 30 giorni, previo pagamento della relativa tassa di occupazione.

2. Per i dehors permanenti, il titolare, in assenza di variazione delle condizioni di rilascio dell'originario titolo di concessione, 30 giorni prima della scadenza della concessione stessa, può presentare all'ufficio comunale competente istanza di rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico, allegando:

- a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del DPR 445/00 e ss. mm. e ii., nella quale deve essere attestata la totale conformità del dehors rispetto a quello in precedenza autorizzato e l'avvenuto pagamento del canone e dei tributi comunali a vario titolo dovuti per il periodo precedente;
- b) uno o più rilievi fotografici del contesto ambientale e dello stato di fatto dell'area e del dehors;
- c) il nulla osta del proprietario, dell'amministratore dell'immobile o dei soggetti a vario titolo interessati ove richiesto nei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del presente regolamento.

3. Il mancato pagamento del canone annuo di concessione entro il termine di 30 giorni oltre quello della scadenza delle successive annualità, costituisce causa di decadenza della concessione in essere o di diniego nel caso di richiesta di rinnovo della concessione stessa.

4. Nel caso in cui l'istanza di rinnovo fosse denegata, le strutture, i beni strumentali e i materiali dovranno essere completamente rimossi e l'area dovrà essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie, a cura e spese del titolare dell'esercizio.

## **Articolo 12**

### **Obblighi del Concessionario**

Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) limitare l'occupazione strettamente allo spazio concesso;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo che non sia intervenuta apposita proroga prima della scadenza della stessa, ed eseguire i lavori necessari per il ripristino dell'area;
- c) curare la manutenzione delle opere e dell'area a norma dell'articolo 13;
- d) evitare comunque intralci o danni al transito dei veicoli e/o pedoni;

- e) versare regolarmente il canone di occupazione di suolo pubblico nella misura dovuta, con le modalità di cui al presente regolamento;
- f) esibire l'atto di concessione/occupazione del suolo pubblico, ad ogni richiesta da parte di un pubblico ufficiale e/o addetti comunali a ciò preposti.
- g) E' vietata la diffusione di musica all'aperto nelle aree destinate ai dehors. Qualsiasi iniziativa o evento musicale deve essere preventivamente comunicato e autorizzato secondo le modalità in essere e la normativa in vigore.

Nel caso in cui si verificano situazioni di particolare disturbo al riposo e alla quiete del vicinato, riscontrate e avvalorate da relazioni di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo, il Sindaco potrà adottare provvedimenti, anche relativi a singoli esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura ed alla eventuale revoca della concessione

### **Articolo 13**

#### **Manutenzione delle strutture e dell'area occupata**

1. Tutti gli elementi costitutivi dei "dehors" nonché lo spazio pubblico dato in concessione, devono essere mantenuti sempre in ordine, in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza e di decoro urbano, dotando all'uopo l'area di idonei raccoglitori porta-rifiuti.
2. E' fatto obbligo ai titolari della concessione/occupazione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla revoca del titolo ed alla contestuale rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo addebito, a carico dell'esercente, delle relative spese e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori può essere effettuata dandone preventiva e semplice comunicazione al competente Servizio SUAP senza che ciò possa essere considerata una richiesta di nuova autorizzazione.

### **Articolo 14**

#### **Revoca, sospensione e decadenza della concessione/autorizzazione**

1. Per motivi d'interesse pubblico la concessione e l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico sono revocate con provvedimento motivato da comunicare al concessionario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza, la comunicazione alla parte può avvenire con 10 giorni di preavviso.
2. La concessione e l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico sono sospese con conseguente rimozione delle strutture che compongono il dehors ogni qualvolta nello spazio in concessione si debbano eseguire:
  - a. lavori per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico o per la manutenzione delle proprietà comunali;
  - b. interventi per la mobilità;

c. interventi da parte di Enti erogatori di servizi di pubblica utilità non realizzabili con soluzioni alternative.

L'Amministrazione comunica la sospensione temporanea della concessione/occupazione almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori ovvero il giorno antecedente nei casi di comprovata urgenza (interventi di messa in sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica e privata, ecc.).

3. Nel caso di revoca o sospensione per motivi d'interesse pubblico, la rimozione è effettuata a cure e spese del concessionario, e, nel caso di mancata esecuzione, l'Amministrazione Comunale adotta le procedure previste per legge.

4. In caso di sospensione, il titolare è esentato dal pagamento dei tributi corrispondenti ai giorni di sospensione, che verranno recuperati al termine del periodo di concessione.

5. Nel caso di revoca o di sospensione per cui non sia più possibile reinstallare il dehors rimosso oppure quando non ne abbia più interesse, il concessionario può presentare istanza di rimborso, senza interessi, del canone anticipatamente pagato.

6. La concessione/occupazione di suolo pubblico con dehors e strutture simili può essere dichiarata decaduta qualora:

a. l'area occupata non corrisponda, nelle dimensioni e nei limiti del perimetro, alla concessione/occupazione rilasciata;

b. siano riscontrate violazioni alle condizioni previste nell'atto di concessione /occupazione;

c. non si provveda al pagamento del canone di concessione/occupazione di suolo pubblico nei termini di cui al presente Regolamento;

d. la mancanza di manutenzione comporti danno al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in condizioni di perfetta efficienza tecnico-estetica;

e. le attività svolte nel dehors e strutture simili siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, o compromettano la sicurezza urbana, con accertamento da parte delle autorità competenti e previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

f. cessi l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio da parte dell'ufficio competente;

g. vi sia inottemperanza alle norme del presente Regolamento ed alla legislazione vigente in materia.

7. Qualora riscontri delle violazioni, l'Amministrazione procede alla contestazione formale con notifica all'interessato, ordinando l'adeguamento alle prescrizioni della concessione/occupazione e alle norme di legge entro il termine assegnato non superiore a 15 giorni.

Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione dichiara la decadenza della concessione/occupazione e ordina al concessionario la rimozione di tutte le attrezzature a sue spese entro un termine non superiore a 15 giorni. In caso d'inottemperanza, procede direttamente con esecuzione in danno del concessionario.

## **Articolo 15**

### **Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private**

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private deve essere risarcito dal concessionario dell'occupazione.
2. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alle alberature, al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati secondo le modalità stabilite dai competenti Uffici Comunali; in caso di inadempienza, si provvederà con procedura di esecuzione in danno del concessionario.
3. I settori comunali competenti provvedono a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
4. Come previsto all'art. 9 c. 2 lett. j, il titolare dell'occupazione dovrà essere dotato all'uopo di apposita polizza RCT per responsabilità civile verso terzi, a tutela dei danni arrecati al patrimonio culturale o a privati, con un massimale pari a € 500.000,00.

## **Articolo 16**

### **Canone di concessione e tassa di occupazione**

1. I dehors stagionali sono assoggettati al pagamento della sola tassa occupazione di suolo pubblico.
2. I dehors permanenti sono assoggettati al pagamento del canone di concessione oltre alla tassa di occupazione di suolo pubblico.
3. La classificazione delle strade per l'applicazione del canone è quella indicata nel Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Eventuali aggiornamenti della classificazione delle strade, e quindi del Regolamento citato, comporteranno automaticamente la revisione della tassa di occupazione e del canone di concessione ai sensi del presente Regolamento.
4. Per l'installazione di un dehors permanente, il canone di concessione annuo di suolo pubblico è determinato secondo le tariffe vigenti.
5. Il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico deve essere eseguito in via anticipata, in unica soluzione.
6. Il canone di concessione per le occupazioni permanenti del suolo pubblico può essere effettuato in rate semestrali anticipate.
7. La rinuncia volontaria all'occupazione, prima della scadenza del termine stabilito nella concessione, non dà diritto alla restituzione del canone versato.

## **Articolo 17**

### **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza le prescritte autorizzazioni sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni/concessioni:
  - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - b. che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta la proroga ovvero oltre la data di revoca della concessione stessa;

- c. che contrastino con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. In caso di occupazione abusiva, l'occupante di fatto, soggetto passivo del canone, deve corrispondere il canone previsto per analoghe occupazioni regolarmente autorizzate nonché la sanzione amministrativa pecuniaria che verrà irrogata con le modalità e nei termini di cui all'articolo 18.
4. Il pagamento del canone e delle sanzioni non sana comunque l'irregolarità dell'occupazione, per cui il concessionario è obbligato a rimuovere le strutture e a ripristinare lo stato dei luoghi.

## **Articolo 18**

### **Sanzioni**

1. Chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico ovvero avendone ottenuto la concessione/autorizzazione non ottemperi alle relative prescrizioni, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. e ii. ("Nuovo Codice della Strada"), e, ove applicabili, quelle previste dall'articolo 3 commi 16, 17 e 18 della legge 17 luglio 2009, n. 94 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).
2. L'omesso, ritardato o parziale pagamento del canone entro i termini di cui sopra determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, riguardo alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e da altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 7-bis del D. Lgs n. 267/2000 -T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - (sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 2.000,00).
4. La violazione di cui al comma 3 comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, di rimuovere a proprie spese, entro il termine appositamente assegnato, quanto non conforme alle norme del presente Regolamento.
5. In caso d'inottemperanza, il Comune provvederà alla riduzione in pristino in danno del concessionario, previa escussione della polizza di cui all'art. 7.
6. In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.) e di tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici (D. Lgs 42/04 e ss.mm.ii.).
7. Le sanzioni s'intendono applicate per ogni singola occupazione.

## **Articolo 19**

### **Entrata in vigore ed abrogazione di norme**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dalla sua data di entrata in vigore.
2. Dalla medesima data sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.
3. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con il presente atto.

## **Articolo 20**

### **Disposizioni transitorie e finali**

Le occupazioni di suolo pubblico con dehors a carattere permanente, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere adeguate alle presenti disposizioni regolamentari entro e non oltre il termine di tre mesi, decorsi infruttuosamente i quali i dehors devono essere rimossi con ripristino del suolo pubblico.

Le occupazioni di suolo pubblico con dehors a carattere stagionale, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rimangono vigenti fino alla data naturale di scadenza.

In caso di discordanza tra quanto riportato negli articoli precedenti e tavole/schemi allegati, prevalgono le disposizioni riportate negli articoli che precedono.

Potranno essere rilasciate autorizzazioni di dehors nell'Area 1 non conformi alle disposizioni degli articoli innanzi riportati previo rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004.